

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, cap 20070 MILANO
C.F./P. IVA 09320650964



Contratto di affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 laser chirurgico a diodi per chirurgia proctologica e del relativo materiale di consumo. CIG 8922297069

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico Biolitec Italia S.r.l. di Milano, Viale Monza, n. 258 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03941530960, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Fabio Coluccia, C.F. CLCFBA62B22E734F, nato a Luino (VA) il giorno 22/02/1962, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente di cui alla deliberazione n. 867 del 16/12/2021, con cui l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, della fornitura in noleggio di n. 1 laser chirurgico a diodi per chirurgia proctologica e del relativo materiale di consumo per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023 per un importo complessivo di € 43.620,00 Iva (22%) esclusa pari ad € 53.216,40 Iva (22%) inclusa;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui agli atti della procedura pubblicata sulla Piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. e sul sito aziendale nella sezione bandi di gara e contratti, nonché ai relativi allegati, tutti

parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati e nell'offerta prodotta in data 14.10.2021 (id Sintel 1634208938213).

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura in noleggio di n. 1 laser chirurgico a diodi per chirurgia proctologica e la fornitura del relativo materiale di consumo, comprensivo del servizio di garanzia e manutenzione full risk, per un periodo di n. 24 mesi, occorrente all'U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. di Vizzolo Predabissi.

Tutte le prestazioni, ivi comprese la messa in funzione e verifica di buon funzionamento delle apparecchiature, sono a carico dell'operatore economico contraente.

L'oggetto del contratto comprende pertanto:

- Fornitura in noleggio dell'apparecchiatura nuova, di ultima generazione, comprensiva di trasporto dell'apparecchiatura, installazione, collaudo e messa in funzione, completa di ogni cavo e dispositivo/accessorio necessario per il sicuro e corretto funzionamento e di tutte le modalità operative richieste, altresì di tutto quanto necessario e funzionale, eventualmente non espressamente menzionato all'interno del DUP, alla installazione e al funzionamento a regola d'arte della strumentazione fornita, decorrente dal collaudo dell'apparecchiatura;
- Servizio di manutenzione Full Risk (comprensivo della fornitura di tutte le parti di ricambio), decorrente dal collaudo dell'apparecchiatura;
- Somministrazione di dispositivi/materiale di consumo e di tutto quanto necessario al funzionamento di ciascuna apparecchiatura offerta, per il periodo di 24 mesi.

Si richiama espressamente quanto previsto all'art. 2 del Documento Unico che regola la Procedura.

2. CONDIZIONI GENERALI

Il presente contratto sarà eseguito nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti della procedura che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente e nell'offerta prodotta in data 14.10.2021 (id Sintel 1634208938213).

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel contratto.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di collaudo dell'apparecchiatura.

4. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati nell'offerta prodotta in sede di procedura che di seguito si riportano:

Descrizione	Unità di misura	Qtà stimate	Prezzo unitario	Totale	CIG
N.1 Laser chirurgico a diodi per chirurgia proctologica comprensiva di garanzia full risk per 24 mesi	Canone mensile	24 (mesi)	€ 380,00	€ 9.120,00	8922297069
Materiale di consumo kit monouso sterile	Pezzi	100	€ 345,00	€ 34.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA € 43.620,00					

Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura chiavi in mano e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 2.181,00, di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A., polizza n. 11000110029650, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

6. ORDINI E CONSEGNE

6.1. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL'APPARECCHIATURA

La consegna e collaudo del dispositivo oggetto del presente appalto dovrà avvenire, salvo proroga concordata con l'azienda, entro i 30 (trenta) giorni calendario dal ricevimento dell'ordine.

La consegna e l'installazione dell'apparecchiatura dovranno essere concordate preventivamente con l'U.O.S. Ingegneria Clinica. L'operatore economico dovrà provvedere a comunicare la data di installazione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Successivamente verrà

concordata la data del collaudo/verifica di conformità, nonché la data della formazione del personale.

Il collaudo dovrà essere eseguito alla presenza del Responsabile di Unità Operativa di destinazione o suo delegato e da un referente dell'U.O.S. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti.

Nella fase di installazione l'operatore economico dovrà fornire gratuitamente tutto il materiale che si renderà necessario per la messa a punto, il corretto funzionamento e il collaudo dell'apparecchiatura.

Al momento del collaudo l'operatore economico dovrà fornire:

- almeno n. 2 manuali d'uso di manutenzione (1 cartaceo e 1 elettronico) redatti in lingua italiana;
- copia delle schede "check list" relative alle attività previste nel piano di manutenzione, in conformità con quanto descritto nel manuale tecnico e/o dichiarato dal Costruttore, (allegare copia della sezione riguardante le check list di controllo);

L'utilizzo dell'apparecchiatura è subordinato all'esito positivo dei controlli tecnici (a titolo indicativo: verifiche di sicurezza, verifiche prestazionali, controllo della documentazione) e della verifica di conformità della fornitura, oltre che alla formazione del personale utilizzatore (come previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.). La chiusura del processo di verifica di conformità include la consegna di tutta la documentazione richiesta, e al termine del collaudo verrà redatto apposito verbale.

Il contratto decorrerà dalla data di avvenuto collaudo.

È vietato consegnare direttamente all'Unità Operativa destinataria della fornitura in argomento dispositivi che non siano stati precedentemente autorizzati e collaudati dall'U.O.S. Ingegneria Clinica dell'ASST. È altresì fatto divieto di attivare ed utilizzare dispositivi che non siano stati precedentemente collaudati.

Nel caso di esito negativo del collaudo, l'operatore economico è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatogli, all'eliminazione di ogni difetto e/o mal funzionamento riscontrato.

Si puntualizza che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, l'operatore economico rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.

6.2 CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

L'operatore economico aggiudicatario riceverà, per il tramite degli uffici preposti, gli ordinativi indicanti le quantità che dovrà consegnare presso la sede indicata.

Le consegne dovranno essere effettuate, tassativamente, entro 5 giorni lavorativi dalla di ricevimento degli ordinativi.

L'operatore economico aggiudicatario deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (carico, porto, imballo, scarico, facchiaggio, ecc...) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso dell'operatore economico, dovendosi tali spese intenderle tutte comprese nel prezzo offerto.



7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC)

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Claudio Pagano, dell'U.O.C. Chirurgia Generale della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico nomina quale Responsabile del Contratto (RC), il sig. Coluccia Fabio cell. 3481429610 che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con ASST Melegnano e della Martesana e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'Erogatore. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

8. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le forniture erogate saranno verificate e controllate dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello quali/quantitativo ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, e/o suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi

da parte dell'U.O.C. competente, secondo il dettaglio di voci di seguito indicato:

- canone mensile riconducibile alla fornitura dell'apparecchiatura, nonché del servizio di assistenza e manutenzione che potrà avvenire a decorrere dall'esito positivo del collaudo
- corrispettivo inerente il materiale di consumo (kit) (tariffa unitaria offerta per il numero effettivo di kit ordinati).

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,
5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal

ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

10.PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni illustrate nel presente contratto e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura e servizio contrattualmente sancite, l'ASST procederà all'applicazione delle seguenti penali, calcolate sul valore complessivo del contratto ed entro il limite del 10% del valore complessivo del contratto.

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PENALE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Ritardo nell'installazione e nel collaudo (collaudo con esito negativo)	€ 100,00	Per ogni giorno solare lavorativo superiore ai termini previsti all'art. 2.5 del DUP (30 giorni solari dalla data di consegna) per l'installazione ed il definitivo collaudo con esito negativo e fino al giorno del superamento del collaudo con esito positivo
Consegna incompleta e/o difforme del materiale di consumo	€ 100,00	Per ogni mancanza o difformità documentata
Ritardo nella consegna del materiale di consumo	€ 50,00	Per ogni giorno solare lavorativo di ritardo oltre i 5 giorni solari dalla data di emissione dell'ordine, come previsto dall'art 2.6 DUP
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK		
Tempo di intervento	€ 50,00	Per ogni ora solare lavorativo di ritardo nell'intervento
Ritardo nella fornitura apparecchiatura sostitutiva prevista in caso di fermo macchina	€ 200,00	Per ogni giorno solare lavorativo di ritardo nella fornitura dell'apparecchiatura sostitutiva eccedente il tempo massimo per la risoluzione guasto per più di un giorno, come previsto dall'art. 2.3. del DUP

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall'Azienda Ospedaliera, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopraindicate a decorrere dall'inadempimento.

L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. RECESSO UNILATERALE

11.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

11.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

11.3. Convenzioni Centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi

analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D.Lgs. 50/2016.



12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1. Clausola risolutiva espressa

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo "Penalità", n. 3 penalità della stessa tipologia o n. 5 penalità
- b) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- c) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- d) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- e) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- f) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- g) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- h) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni.

Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

12.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente articolo, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La società è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario/postale, IBAN IT69 0 05034 01606 000000028040 accesso presso BANCO BPM SPA, dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

-: Fabio Coluccia – codice fiscale: CLCFBA62B22E734F

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto del presente contratto, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

14. RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento del servizio. A tale scopo l'Appaltatore ha istituito idonea polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi n. 1000039442689, rilasciata da Allianz S.p.A.

L'ASST Melegnano e della Martesana è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati ad ASST Melegnano e della Martesana o a terzi per fatto

dell'appaltatore medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. L'Ente non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. È onere dell'Appaltatore fare pervenire annualmente copia delle rinnovate polizze d'assicurazione fino alla scadenza del contratto. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Appaltatore.

15.CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale e sul sito della Regione Lombardia. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione di lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

Si dà atto che l'operatore economico non intende avvalersi del subappalto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

18. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione da effettuarsi.

19. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi,



rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

20. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

ASST Melegnano e della Martesana

Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Laurelli)

Società Biolitec Italia S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Fabio Coluccia)

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.